

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
LATINA

STATUTO

Modificato e approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2021 in base alla nota MUR nº1224 del 25.01.2021, acquisita al prot. con il n. 263 il 26.01.2021, avente ad oggetto: "Modifica dello Statuto – Trasmissione note del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS prot. n.6197 del 10/01/2020 e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. DFP-0074229-P-19.11.2020"

INDICE

TITOLO I Norme generali

- Art. 1 Principi generali e finalità dell'istituzione
- Art. 2 Libertà di ricerca
- Art. 3 Libertà d'insegnamento
- Art. 4 Diritto allo studio
- Art. 5 Principi organizzativi
- Art. 6 Finanziamenti
- Art. 7 Principi di comportamento

TITOLO II Autonomia statutaria e regolamentare

- Art. 8 Statuto
- Art. 9 Regolamento generale del Conservatorio
- Art. 10 Regolamento del Conservatorio per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
- Art. 11 Regolamento didattico del Conservatorio
- Art. 12 Regolamento per l'organizzazione degli uffici

TITOLO III Organi di governo

- Art. 13 Definizione
- Art. 14 Il Presidente
- Art. 15 *Il Direttore*
- Art. 16 Il Consiglio di amministrazione Art. 17 Il Consiglio Accademico
- Art. 18 Il Collegio dei revisori
- Art. 19 Il Nucleo di valutazione
- Art. 20 Il Collegio dei professori
- Art. 21 La Consulta degli studenti

TITOLO IV Strutture didattiche e di servizio

Art. 22 - Strutture didattiche e di servizio

TITOLO V Organizzazione amministrativa e del personale

- Art. 23 Il Direttore amministrativo
- Art. 24 Aggiornamento delle professionalità

TITOLO VI Disposizioni finali

- Art. 25 Requisiti per il conferimento degli incarichi elettivi
- Art. 26 Revisione dello Statuto e del Regolamento generale del Conservatorio
- Art. 27 *Norme abrogative*

TITOLO VI Disposizioni finali

- Art. 25 Requisiti per il conferimento degli incarichi elettivi
- Art. 26 Revisione dello Statuto e del Regolamento generale del Conservatorio
- Art. 27 *Norme abrogative*

TITOLO I - Norme generali

Art. 1 - Principi generali e finalità dell'istituzione

- 1. Il Conservatorio Statale di musica di Latina, che di seguito, per brevità, sarà definito Conservatorio, è un'istituzione pubblica di alta cultura. A ultimazione del processo di riforma di cui alla L.508/'99, sarà denominato "Istituto Superiore di Studi musicali di Latina".
- 2. Il Conservatorio è dotato di personalità giuridica, nonché di autonomia scientifica e di ricerca, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.
- 3. Sua finalità primaria è la formazione professionale del musicista, la promozione della cultura musicale, della ricerca, dell'educazione e della formazione della persona.
- 4. Il Conservatorio è sede primaria di alta formazione e di ricerca nel settore musicale e rilascia i relativi titoli accademici. E' sede di formazione di livello superiore, ivi compresa la formazione permanente e ricorrente, l'aggiornamento culturale e professionale. Svolge attività di produzione artistica correlata all'attività didattica.
- 5. Il Conservatorio si articola in strutture didattiche, amministrative e di servizio, così come sono definite nel presente Statuto. Esse sono organizzate in modo da favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali cui sono ordinate, nel rispetto dell'art. 2 commi 7 e 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
- 6. Il Conservatorio prevede forme di programmazione, coordinamento e valutazione delle proprie attività, di pubblicità e di controllo di legittimità dei propri atti.
- 7. Il Conservatorio può altresì svolgere attività culturali, formative e di ricerca destinate a soggetti esterni, purché coerenti con le sue finalità e di conseguente livello, nel rispetto dell'art. 2 commi 7 e 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
- 8. Il Conservatorio esercita l'insostituibile funzione di raccordo fra le professionalità di livello superiore in esso operanti e il territorio provinciale, a partire da quello del Comune capoluogo che lo ospita, attuando quegli interventi di ordine didattico e di diffusione della cultura musicale indispensabili per lo sviluppo della sensibilità verso la cultura musicale, valorizzando, altresì, le tradizioni delle diverse componenti culturali e ampliando le relazioni con altre istituzioni e strutture universitarie nazionali e internazionali.

Art. 2 - Libertà di ricerca

1. Il Conservatorio garantisce la libertà di ricerca e ne afferma il ruolo essenziale in campo musicale per l'avanzamento delle conoscenze e per il conseguimento di obiettivi di rilevante interesse artistico, didattico, scientifico, culturale, economico e sociale. Il Conservatorio destina annualmente, nella misura consentita dalle risorse a disposizione nel proprio bilancio, anche grazie ad apporti esterni, una quota dei finanziamenti allo svolgimento e al potenziamento della ricerca.

Art. 3 - Libertà d'insegnamento

- 1. Il Conservatorio garantisce la libertà di insegnamento dei singoli docenti cui compete di assicurare, nel rispettivo ambito, l'organizzazione e il buon andamento dell'attività didattica.
- 2. La libertà di insegnamento tutela i singoli docenti da ogni forma di condizionamento nella scelta dei contenuti della propria attività didattica secondo i percorsi didattici e le modalità dai competenti organi statutari.
- 3. Il Conservatorio provvede a tutti livelli dell'alta formazione artistica e musicale, tesi alla preparazione ed alla specializzazione delle diverse figure professionali musicali previste negli ordinamenti didattici.
- 4. I docenti sono tenuti all'osservanza dei doveri accademici e di quanto disposto dagli organi collegiali in materia di coordinamento della didattica, al fine di realizzare il diritto alla formazione degli studenti e il regolare funzionamento delle attività.

Art. 4 - Diritto allo studio

- 1. Il Conservatorio concorre alla formazione culturale degli studenti e ne cura la preparazione professionale, garantendo la piena applicazione delle norme per il diritto allo studio ed organizzando i propri servizi didattici, di sostegno e di orientamento in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio accademico. In particolare, esso assicura la qualità e l'efficacia della propria attività di formazione garantendo una stretta connessione tra attività artistica e di ricerca e attività didattica. Il Conservatorio favorisce ogni forma opportuna di informazione, di orientamento, di appoggio alla didattica e di sostegno agli studenti, promuovendo l'accesso ai più alti gradi dello studio ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.
- 2. Il Conservatorio promuove la realizzazione del diritto allo studio anche attraverso il tutorato e l'orientamento, volti all'informazione degli studenti e al sostegno nell'organizzazione della loro carriera didattica. Agli studenti è garantita la partecipazione all'organizzazione della didattica, attraverso le rappresentanze dirette previste dalle vigenti norme e la partecipazione a tutte le attività che possano favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 5 - Principi organizzativi

- 1. Il Conservatorio si organizza secondo criteri di autonomia, efficienza, responsabilità, trasparenza e semplificazione delle procedure secondo le disposizioni di legge e con le modalità definite dall'apposita regolamentazione.
- 2. Il Conservatorio riconosce nell'informazione una delle condizioni essenziali per assicurare la partecipazione degli studenti, dei docenti e del personale non docente alla vita dell'Istituzione. Provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso anche presso le strutture didattiche e di ricerca.
- 3. Il Conservatorio promuove adeguate forme di aggiornamento professionale del proprio personale non docente e ne valorizza le competenze, e incentiva, altresì, adeguate forme di autoaggiornamento del personale docente.
- 4. Il Conservatorio, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, allo scopo di utilizzare e promuovere ogni forma opportuna e legittima di cooperazione in campo artistico, scientifico, didattico e di ricerca, può concludere accordi con le amministrazioni dello Stato e con enti

pubblici e privati nazionali e internazionali. Tali accordi si possono concretare nell'istituzione e nella partecipazione a consorzi, nella stipula di contratti e convenzioni e in ogni altra forma compatibile con la natura e le finalità del Conservatorio.

5. Queste iniziative, che sottolineano il contributo del Conservatorio al progresso sociale, culturale ed economico, come ogni altra iniziativa di ricerca, si conformano alle finalità istituzionali, che pongono in primo piano il rispetto della persona umana e la sua formazione.

Art. 6 - Finanziamenti

- 1. Le fonti di finanziamento del Conservatorio sono costituite da:
- trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea;
- entrate proprie, costituite da contributi degli studenti, da redditi conseguenti a prestazioni e da redditi patrimoniali;
- erogazioni di privati, sponsor, lasciti e donazioni.

Art. 7 - Principi di comportamento

- 1. I docenti, il personale non docente e gli studenti hanno il diritto e il dovere di concorrere, nell'ambito delle rispettive responsabilità, al raggiungimento dei fini propri del Conservatorio. Il presente Statuto determina le modalità della loro partecipazione, tenuto conto delle funzioni, ai vari organi di governo.
- 2. I singoli componenti del Conservatorio sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e dei diversi regolamenti degli organi collegiali.

TITOLO II

Autonomia statutaria e regolamentare

Art. 8 - Statuto

- 1. Il presente Statuto, che regola l'autonomia del Conservatorio Statale di Latina, è adottato ai sensi dell'art. 2 comma 1 della legge 21.12.1999, n. 508.
- 2. Lo Statuto è emanato con decreto del Presidente del Consiglio di amministrazione. Entra in vigore con l'approvazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica.
- 3. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio di amministrazione integrato da due rappresentanti degli studenti, secondo il procedimento di cui all'art.14 del d.p.r. n°132/03.

Art. 9 - Regolamento generale del Conservatorio

1. Il Regolamento generale del Conservatorio contiene, salvo quanto specificamente riservato ai Regolamenti di cui agli articoli seguenti, le norme di attuazione di quanto stabilito nel presente Statuto e ogni altra disposizione necessaria all'assetto funzionale del Conservatorio.

Il regolamento disciplina l'organizzazione generale dell'Istituto e in particolare:

- modalità di elezione del direttore;
- modalità di elezione di rappresentati negli organi di Governo;
- modalità di elezione della consulta degli studenti;
- modalità di convocazione degli organi collegiali.
- 2. Il Regolamento è predisposto dal Consiglio Accademico, anche con l'ausilio di competenze interne all'amministrazione del Conservatorio, sentito il Consiglio di amministrazione, che lo delibera.
- 3. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Art. 10 - Regolamento del Conservatorio per l'amministrazione,

la finanza e la contabilità`

- 1. La gestione finanziaria e contabile è disciplinata dal Regolamento del Conservatorio per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Tale Regolamento è emanato dal Presidente del Consiglio di amministrazione, previa delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, ed è inviato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica.
- 2. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Art. 11 - Regolamento didattico del Conservatorio

- 1. Il Regolamento didattico del Conservatorio disciplina l'ordinamento degli studi. In esso sono contenute le norme riguardanti i corsi e le attività formative.
- 2. Il Regolamento didattico è deliberato dal Collegio dei Professori, integrato da due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione, ed è inviato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'approvazione.
- 3. Le eventuali successive modifiche sono deliberate dal Consiglio Accademico, sentite le strutture didattiche interessate e l'organo di gestione.

Art. 12 - Regolamento per l'organizzazione degli uffici

- 1. Con apposito Regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione dell'area amministrativa, contabile, didattica e tecnica dei servizi dell'istituzione.
- 2. Il Regolamento è deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, su proposta del Direttore e del Direttore amministrativo, ed è inviato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica.
- 3. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

TITOLO III Organi di governo

Art. 13 - Definizione e funzioni

- 1. Sono organi istituzionali:
- a) il Presidente
- b) il Direttore
- c) il Consiglio di amministrazione
- d) il Consiglio Accademico
- e) i Revisori dei conti
- f) il Nucleo di valutazione
- g) il Collegio dei Professori
- h) la Consulta degli Studenti
- 2. Essi concorrono al funzionamento generale dell'Istituzione. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Art. 14 - Il Presidente

- 1. Il Presidente è rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 1. E' nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale.
- 2. Spetta in particolare al Presidente:
- a) convocare, fissare l'ordine del giorno e presiedere il Consiglio di amministrazione;
- b) emanare i decreti e gli atti di sua competenza;
- c) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 15 – Il Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione.

Spetta in particolare al Direttore:

- a) convocare, fissare l'ordine del giorno e presiedere il Collegio dei professori;
- b) convocare, fissare l'ordine del giorno e presiedere il Consiglio Accademico e sovrintendere all'esecuzione delle deliberazioni;
- c) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi didattici e di ricerca del Conservatorio impartendo direttive nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge e dallo Statuto per la corretta applicazione dello Statuto e dei Regolamenti autonomi, per l'efficiente funzionamento dell'istituzione e per la determinazione delle relative responsabilità;
- d) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti degli studenti, nonché, limitatamente alle infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'art. 55bis, c.1, del D. Leg. 165/2001, nei confronti del personale docente ed amministrativo del Conservatorio;
- e) emanare i decreti e gli atti di sua competenza;
- f) il Direttore è eletto da tutto il personale docente, di cui all'art. 6 comma 2 del D.P.R. 28.02.2003 n° 132, tra i docenti a tempo indeterminato di prima fascia, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lett. *a)* della L.508/'99, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al precedente art.9.
- 2. L'elettorato passivo è riservato ai docenti di prima fascia. Le elezioni sono indette dal Direttore in carica entro una settimana dall'approvazione del presente Statuto. Entro i 15 giorni successivi all'indizione delle elezioni, debbono essere presentate e affisse all'Albo del Conservatorio le candidature e le linee programmatiche dei candidati. Quanto previsto al presente comma si applica anche agli attuali docenti incaricati della direzione di istituzioni diverse da quelle in cui abbiano la sede di titolarità e che optino per l'elezione nella sede di servizio.
- 3. Il Direttore nomina il Vice-Direttore designato tra i docenti di ruolo, che lo coadiuva e lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Negli organi accademici il Vice-Direttore non ha diritto di voto se è presente il Direttore.
- 4. Il Direttore può affidare ad altri docenti di ruolo l'esercizio temporaneo di funzioni che non gli siano espressamente riservate, che comportino compiti anche di rappresentanza istituzionale, ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attività definite, dandone comunicazione al Consiglio Accademico ed al Consiglio di amministrazione.
- 5. Il Direttore, per esigenze contingenti, cui non si possa far fronte con personale in servizio, può avvalersi dell'opera di esperti e di collaboratori anche esterni al Conservatorio, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
- 6. Il Direttore ha diritto, a richiesta, per il periodo del suo mandato, all'esonero parziale o totale dall'attività didattica.

Art. 16 - Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa ed economico patrimoniale del Conservatorio e al reperimento delle risorse finanziarie.

In particolare il Consiglio di amministrazione:

- a) approva il bilancio di previsione del Conservatorio e le sue variazioni ed approva il conto consuntivo:
- b) esprime il proprio parere sui piani di sviluppo del Conservatorio e ne segue, per quanto di competenza, le fasi di attuazione;
- c) delibera, coerentemente con i piani di sviluppo e secondo le priorità indicate dal Consiglio Accademico, sulla destinazione delle risorse per l'edilizia e sull'uso degli spazi;
- d) determina, sentiti il Consiglio Accademico e la Consulta degli studenti, la misura dei contributi a carico degli studenti e stabilisce, su proposta del Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli studenti, la quota parte da destinare al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici;
- e) delibera le eventuali trasformazioni del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Conservatorio, ivi compresa l'accettazione di lasciti e donazioni;
- f) approva i contratti e le convenzioni nell'ambito di propria competenza;
- g) vigila sul funzionamento dei servizi generali e sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare del Conservatorio;
- h) delibera o esprime il proprio parere sui Regolamenti di competenza, secondo le norme stabilite dallo Statuto;
- i) definisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente. Gli organici di cui al presente comma sono approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica.
- j) svolge le altre funzioni affidategli dalle norme in vigore, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 2. Il Consiglio di amministrazione è costituito:
- a) dal presidente;
- b) dal direttore;
- c) da un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal Consiglio Accademico;
- d) da uno studente designato dalla Consulta degli studenti;
- e) da un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro.

- 3. Al Consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante e con voto consultivo.
- 4. Il Consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
- 5. I membri non elettivi del Consiglio non possono essere dipendenti del Conservatorio.
- 6. La nomina dei componenti del Consiglio è disposta con decreto del Ministro.

Art.17 - Il Consiglio Accademico

- 1. Il Consiglio Accademico, composto da 7 componenti:
- a) designa un docente dell'istituto quale rappresentante nel Consiglio di amministrazione;
- b) determina il piano d'indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
- c) assicura il monitoraggio e il controllo delle attività di cui alla lettera b);
- d) definisce le linee d'intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
- e) delibera il regolamento didattico e il regolamento degli studenti, sentita la consulta degli studenti;
- f) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti;
- g) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata al Consiglio di amministrazione.
- 2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
- a) quattro docenti di ruolo, eletti dal corpo docente;
- b) due studenti designati dalla Consulta degli studenti.
- 3. La nomina dei componenti elettivi del Consiglio è disposta con decreto del Direttore.
- 4. I rappresentanti degli studenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta, purché conservino i requisiti per l'eleggibilità previsti dal Regolamento generale del Conservatorio.
- 5. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Direttore o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi membri.
- 6. D'intesa con il Consiglio d'amministrazione, il Consiglio Accademico può istituire una o più commissioni paritetiche per l'istruttoria delle decisioni che interessano entrambi gli organi.

7.Per il pieno raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, lettera e), il Consiglio Accademico acquisisce il parere delle strutture didattiche interessate.

Art. 18 - I Revisori dei conti

- 1. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile previsto dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 è effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell'università e della ricerca e designati uno dal Ministero dell'università e della ricerca e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze.
- 2. I componenti del Collegio possono assistere senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Art. 19 - Il Nucleo di valutazione

- 1. Il Nucleo di valutazione, organo autonomo costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, verifica periodicamente, secondo le prescrizioni di legge, anche su base comparativa, l'efficienza operativa del Conservatorio nel suo complesso, tenuto particolarmente conto delle risorse investite.
- 2. Il Nucleo è composto da 3 componenti, aventi competenze differenziate, di cui 2 scelti tra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
- 3. Il Nucleo di valutazione è presieduto da uno degli esperti esterni su nomina del Direttore.
- 4. Il Nucleo di valutazione redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base dei criteri determinati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca . La relazione è trasmessa entro il 31 marzo di ogni anno oltre che al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari.
- 5. Il Nucleo di valutazione acquisisce, periodicamente, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, mantenendone l'anonimato.
- 6. Il Conservatorio assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 20 - Il Collegio dei Professori

- 1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore che lo convoca e lo presiede e da tutti i docenti in servizio presso l'Istituzione.
- 2. Svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico. In particolare:
- a) elegge il Direttore e propri rappresentanti negli organi di governo;

b) formula proposte al Consiglio Accademico relativamente all'attività didattica, di ricerca e di produzione artistica e a iniziative volte al miglioramento dell'offerta formativa.

Art. 21 – La Consulta degli studenti

- 1. La Consulta degli studenti è composta da 3 studenti eletti dall'assemblea degli studenti. Fanno parte, inoltre, della Consulta gli studenti designati quali rappresentanti nel Consiglio accademico.
- 2. Le modalità e i requisiti per l'eleggibilità nella Consulta saranno stabiliti nel Regolamento degli studenti. Oltre a esprimere i pareri previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico e al Consiglio di amministrazione. La Consulta si dà un proprio regolamento da approvarsi da parte del Consiglio Accademico.
- 3. La Consulta designa due studenti quali rappresentanti nel Consiglio Accademico.
- 4. La Consulta designa uno studente quale rappresentante nel Consiglio di amministrazione.
- 5. Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta degli studenti nelle forme stabilite dal Regolamento generale del Conservatorio.

TITOLO IV Strutture didattiche e di servizio

Art. 22 - Strutture didattiche e di servizio

- 1. Il Conservatorio attiva corsi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo musicale e rilascia i relativi titoli.
- 2. Le strutture didattiche e gli organi di governo necessari al loro funzionamento sono definite dal Regolamento di cui all'art. 11 del presente Statuto.
- 3. Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi istituzionali:
- a) il Conservatorio assicura la conservazione, la valorizzazione e l'arricchimento del patrimonio in suo possesso. Le modalità di accesso alle strutture verranno stabilite dal Consiglio Accademico e l'eventuale acquisizione di personale specializzato verrà stabilito dal Consiglio di amministrazione su richiesta del Consiglio Accademico;
- b) il Conservatorio assicura la conservazione, la valorizzazione e l'arricchimento del patrimonio bibliografico, discografico, videografico, dei supporti multimediali e museali al fine di incrementarne la funzionalità e la fruibilità anche all'esterno. La valorizzazione e l'incremento del patrimonio avviene attraverso piani di sviluppo proposti dal Bibliotecario coerentemente con il piano d'indirizzo e di programmazione determinato dal Consiglio accademico. Nei limiti stabiliti dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, il Consiglio di amministrazione può attribuire alla Biblioteca autonomia finanziaria e amministrativa. Le modalità di accesso al patrimonio di cui al presente comma e le norme sull'autonomia finanziaria e amministrativa della Biblioteca sono stabilite da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

TITOLO V

Organizzazione amministrativa e del personale

Art. 23 - Il Direttore amministrativo

- 1. Il Direttore amministrativo è responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione.
- 2. Il Direttore amministrativo sovrintende al funzionamento degli uffici e delle strutture amministrative e svolge un'attività generale di indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti del personale non docente del Conservatorio, coerentemente con i piani e gli obiettivi definiti dagli organi di governo dell'istituzione.
- 3. In particolare, competono al Direttore amministrativo:
- a) l'organizzazione degli uffici;
- b) il coordinamento e la verifica delle attività del personale non docente;
- c) l'esercizio di tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Art. 24 - Aggiornamento delle professionalità

1. Nel rispetto delle norme che regolano lo stato giuridico, il Conservatorio opera per la migliore utilizzazione delle capacità e per l'incremento delle professionalità di tutto il proprio personale non docente, organizzando a questo fine, anche tramite opportuni servizi, le forme più adeguate di aggiornamento.

TITOLO VI Disposizioni finali

Art. 25 – Requisiti per il conferimento degli incarichi elettivi

- 1. Tutte le designazioni elettive, salvo quelle studentesche ed eccettuate quelle conseguenti a cessazione anticipata, si svolgono entro il termine dell'anno accademico conclusivo del mandato.
- 2. Nelle elezioni per la designazione delle diverse componenti negli organi di governo centrali del Conservatorio l'elettorato passivo è attribuito, nel rispettivo collegio, a chi abbia preventivamente presentato la propria candidatura secondo le modalità previste dal Regolamento generale del Conservatorio.
- 3. Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che abbiano riportato condanne penali negli ultimi cinque anni e coloro che risultino rinviati a giudizio dal giudice per le indagini preliminari.

- 4. Sono, altresì, esclusi coloro che ricoprano cariche, sia pure onorarie, in conflitto con gli interessi dell'istituzione.
- 5. Le norme che disciplinano lo svolgimento delle varie tornate elettorali sono stabilite nel Regolamento generale del Conservatorio e nei Regolamenti delle singole strutture.
- 6. I rappresentanti degli organi elettivi decadono dall'incarico allorché sopravvengano le condizioni di incompatibilità previste per l'eleggibilità.

Art. 26 - Revisioni dello Statuto e del Regolamento generale del Conservatorio

- 1. Possono avanzare proposte di revisione dello Statuto e del Regolamento generale del Conservatorio il Presidente, il Direttore, il Consiglio Accademico, il Consiglio di amministrazione, la Consulta degli studenti, il Collegio dei Professori.
- 2.Qualora non sia stata formulata direttamente dal Consiglio di amministrazione, la proposta viene trasmessa a quest'ultimo che delibera sul suo accoglimento. In caso contrario il Consiglio di amministrazione rinvia la proposta al Consiglio Accademico e alla Consulta degli studenti unitamente alle proprie osservazioni, invitandoli a pronunciarsi entro i termini previsti dal regolamento generale. Trascorso tale termine, il Consiglio di amministrazione assume la delibera definitiva con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
- 3. Le modifiche dello Statuto, trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'approvazione, sono emanate dal Presidente ed entrano in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo alla loro pubblicazione.
- 4. Le modifiche del Regolamento generale del Conservatorio sono emanate dal Presidente ed entrano in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo alla loro pubblicazione.

Art. 27 - Norme abrogative

1. Sono soppresse tutte le norme interne in precedenza emanate in contrasto con quanto disposto dal presente Statuto e da quanto previsto dai successivi Regolamenti.